

La programmazione fiscale triennale

di **Redazione**

Pubblicato il 28 gennaio 2006

Introduzione

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1^o gennaio 2006, è introdotto l'istituto della Programmazione Fiscale al fine di predeterminare per tre anni la base imponibile "caratteristica" dell'attività.

Tale previsione sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria sulla base degli elementi in suo possesso circa la posizione fiscale del contribuente ed in base a stime, che si vorrebbero attendibili, sul futuro andamento dell'economia nazionale, ed in particolare del settore in cui si muove il singolo cui la proposta di programmazione viene rivolta.

Le disposizioni che disciplinano tale istituto sono contenute nei commi dal 499. al 520. dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2006) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211

Ancora una volta il legislatore offre al contribuente la doppia possibilità di pianificare e contemporaneamente ridurre l'esborso tributario, giocando la carta della pianificazione delle entrate tributarie e quindi anche della potenziale riduzione del contenzioso tributario derivante da possibili accertamenti.

Come nel caso del concordato biennale del 2003 e della Pianificazione Fiscale Concordata del 2004 il primo immediato vantaggio della Programmazione Fiscale vede una riduzione delle imposte pari a 4 punti percentuali (comunque non al di sotto del 23%!) sugli imponibili che eventualmente eccedono la c.d. "base caratteristica".

Approfondendo le caratteristiche di questo nuovo istituto di Programmazione Fiscale si potranno ben presto scorgere le notevoli differenze con il precedente concordato preventivo biennale, di

tipo automatico, e alcune analogie con la precedente Pianificazione Fiscale Concordata dello scorso anno.

Tuttavia questo essere confezionato “su misura” unito ai pochi vantaggi in termini monetari lascia nuovamente perplessi circa l’appeal che si attende da questo nuovo strumento di programmazione fiscale.

Contribuenti ammessi e contribuenti esclusi dalla P.F.

Può accedere alla P.F. una vasta platea di contribuenti, ovvero tutti coloro che, in generale, risultano titolari di reddito d’impresa o esercitano arti professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

Appare subito evidente che rispetto alla Pianificazione fiscale Concordata dello scorso 2004 possono accedere al nuovo istituto di Programmazione Fiscale anche coloro che, essendo soggetti ai parametri, ne erano originariamente esclusi.

Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:

- per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;
- che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell’anno 2004;
- che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di programmazione;

- che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di PF;
- che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

Modalità di funzionamento della P.F.

L'adesione alla PF comporta l'accettazione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta così come proposta dall'Agenzia delle Entrate e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.

L'iter per l'accesso alla PF inizia con una proposta individuale predisposta sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

E bene tenere presente che l'accettazione della programmazione fiscale non esclude l'assoggettamento del contribuente alle discipline di parametri e studi di settore che continueranno ad applicarsi per la determinazione della congruità a fianco del nuovo istituto della Programmazione Fiscale con esclusione sempre degli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

La eventuale notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo (redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio (vedi articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente;

Il contribuente che intenda accedere alla PF dovrà accettare la proposta individuale, così come formulata dall'agenzia delle Entrate, entro il 16 ottobre 2006.

Entro il medesimo termine del 16 ottobre 2006, la proposta potrà essere definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche con l'assistenza del proprio consulente (scelto tra quelli indicati dall'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) **esclusivamente** nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta

L'adesione alla PF si perfeziona quindi con l'atto di accettazione, da parte del contribuente, degli importi proposti dall'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi **progressivamente**, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da 2006.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

Il compito di individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi **progressivamente**, nel corso del triennio, decorrerà l'applicazione della PFC è affidato ad uno o più appositi decreti da emanarsi a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tali decreti del Ministro dell'Economia, che stabiliranno le modalità operative delle proposte ed individueranno le categorie di contribuenti cui inviarle, sono attesi per la primavera, mentre le prime lettere di invito alla PF dovrebbero raggiungere i primi (fortunati ?) contribuenti verso

maggio-giugno (!).

Effetti derivanti dall'accettazione della proposta di PF

Gli importi individuati nella proposta di Programmazione Fiscale individuano, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta alla quale saranno da aggiungere gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario che rilevano separatamente.

Appare subito evidente la volontà del legislatore di escludere eventi positivi o negativi di tipo straordinario delimitando, nel bene o nel male, l'intervento della PF ai componenti "tipici" dell'attività del contribuente

Tale limite impone una riflessione su come eventuali componenti negativi di tipo straordinario non possano essere utilizzati per calmierare gli effetti della soglia minima di reddito indicata nella PF e, per contro, eventuali componenti positive straordinarie sarebbero soggette a tassazione piena, senza poter fruire del "premio" rappresentato dalle agevolazioni d'imposta per il contribuente che acceda alla PF.

Di tale squilibrio si terrà debitamente conto.

Al fine di incentivare comunque il ricorso alla PF il legislatore ha disposto che per i redditi eccedenti gli importi pianificati si possa beneficiare di una riduzione delle aliquote di 4 punti percentuali, con esclusione dell'aliquota IRE del 23% (che tale rimane).

Ad esempio l'aliquota IRES del 33%, applicabile per l'anno di imposta 2006, è ridotta al 30% per i redditi che eccedono il tetto indicato nella PF.

Sul fronte IRAP il legislatore ha escluso l'applicazione dell'imposta sulla parte di reddito che ecceda gli importi concordati

Secondariamente per la parte di reddito dichiarato che ecceda quello pianificato è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali. Il contribuente è tenuto sempre e comunque al versamento sul minimale reddituale previsto ai fini contributivi.

Restano inoltre salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, **relativa**mente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni riguardanti la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo sia su base **induttiva** che analitica (accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili, di tipo analitico, analitico-induttivo e induttivo).

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e per gli stessi periodi d'imposta di cui sopra:

- il contribuente deve obbligatoriamente assolvere nei modi ordinari a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
- all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta **relativa** alle operazioni imponibili, diminuita di quella **relativa** alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
- sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (accertamento su base analitico-induttiva e accertamento induttivo in presenza di **contabilità** inattendibile)

E' bene sottolineare che all'amministrazione finanziaria potrà comunque esercitare la propria azione accertatrice, anche mediante accertamenti analitici e/o induttivi per quanto concerne le tipologie di reddito e ricavo che rimangono escluse dalla PF.

L'amministrazione finanziaria potrà sempre e comunque disporre dei poteri ispettivi istruttori tra i quali:

- procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;
- invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei propri confronti, anche **relativamente** a operazioni di cui ha avuto notizia indirettamente;
- invitare il contribuente a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, compresi i documenti che attestino le passività bancarie dichiarate e dedotte;
- richiedere al contribuente, se obbligato alla tenuta di scritture contabili, l'esibizione dei bilanci o rendiconti nonché richiedergli l'esibizione dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie, anche trattenendo gli originali (per un periodo non superiore a 60 giorni);
- richiedere al contribuente la compilazione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei propri confronti;

Circa le notizie, dati ed elementi attinenti ai rapporti con gli Istituti di Poste, gli istituti di credito ed in generale con la platea di enti e società dei rami finanziari e creditizi, compresi intermediari finanziari e d'investimento nonché fiduciarie, ricordiamo che la norma prevede che le eventuali operazioni acquisite e rilevate sono poste a base delle rettifiche e degli accertamenti qualora il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito oppure non dimostri, in **alternativa**, che le stesse non hanno rilevanza; sono altresì poste come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

Fermo restando quanto sopra l'Amministrazione finanziaria è comunque autorizzata a chiedere informazioni a:

- qualsiasi organo, Amministrazione Statale, Ente o società titolare della riscossione per conto terzi;
- Società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita per i dati e notizie attinenti **esclusivamente** alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo.

Quanto al mancato alleggerimento degli obblighi di certificazione delle operazioni IVA, con particolare riferimento alle attese di molti contribuenti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sembra essere rimasto dell'opinione espressa in occasione della presentazione nel 2004 della Pianificazione Fiscale ovvero che la "visione di fondo" di questo tipo di impianto normativo non debba essere tanto la replica di una sorta di "condono", come nel caso del Concordato Preventivo Biennale, ma invero una disciplina di "programmazione" del debito contributivo comunque sempre orientata al corretto e puntuale assolvimento dell'obbligazione fiscale da parte del contribuente, pur nella previsione di un "premio" rappresentato dalla riduzione del carico fiscale per i profitti emersi oltre le previsioni.

Ad esempio il contribuente si vedrà negati "tout-court" tutti i benefici economici e di limitazione dei poteri ispettivi qualora l'amministrazione finanziaria, in sede di controlli o per merito di segnalazioni indirette o esterne, rinvenga inesattezze nei dati comunicati dallo stesso ed in particolare verranno meno tutte le inibizioni dei citati poteri di controllo qualora il contribuente incorra nei reati previsti dagli articoli da 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/2000 tra cui le fattispecie penali di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili o di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.

Effetti del mancato rispetto della PF

Nell'eventualità di mancato rispetto della PF, da comunicarsi nella dichiarazione UNICO, l'Agenzia delle entrate procede all'accertamento parziale ai fini di ricondurre reddito e volume d'affari ai minimali concordati ed accettati dal contribuente, fatte salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Questa disposizione, che ha creato qualche perplessità per via di un probabile irrigidimento della posizione fiscale del contribuente che, aderendo alla PF, si posizionerebbe su un piano

simile a quello del contribuente che manchi di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore.

Seguendo le analogie con la pianificazione fiscale Concordata dell'anno 2004 possiamo ritenere che, in caso di mancato rispetto della soglia di reddito "programmato", il contribuente decade dai benefici solamente per l'anno di imposta in cui si è verificato l'evento.

Uscita dalla PFC

L'istituto della pianificazione fiscale concordata cessa automaticamente di avere effetto se durante il triennio intervenga una variazione dell'attività effettivamente esercitata; l'interruzione e la conseguente uscita dalla PFC si ha nel periodo d'imposta nel corso del quale si verifica tale variazione.

L'inibizione dei poteri ispettivi spettanti all'amministrazione finanziaria ed i benefici economici di riduzione delle aliquote sul reddito e delle riduzioni contributive, non operano nei seguenti casi :

- il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito
- non siano adempiuti gli obblighi sostanziali IVA
- il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi ferma restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei poteri ispettivi sopraccitati (accertamenti su base analitico-induttiva ed accertamento induttivo in presenza di contabilità inattendibile).
- qualora siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie penali di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili o di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte (articoli da 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);

Come sopra evidenziato nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti cessano di operare le inibizioni dei poteri di controllo sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni previste in caso di significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività e fatta salva la presenza di dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.

Quest'ultima disposizione non opera qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5% degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi

La Programmazione fiscale trascina un mini-condono

Ai contribuenti destinatari delle proposte di Programmazione Fiscale, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile IRAP, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro lo scorso 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i medesimi criteri previsti per la Programmazione Fiscale

Sugli importi emergenti dalla proposta di adeguamento si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e sostitutiva dell'IRAP stabilita nella misura del 28 per cento per le società di capitali soggette ad IRES con esclusione di quelle che adottano il regime di trasparenza e del 23% per le altre tipologie di soggetti.

L'accettazione delle proposte comporta il pagamento dell'IVA determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

L'adeguamento verrà consentito solamente ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale e si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di

applicazione della programmazione fiscale.

Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali.

L'omesso versamento nei termini indicati non determina l'inefficacia della definizione.

Per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il perfezionamento dell'adeguamento rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (IVA - concordato a regime - tetto del 50% per ripetere l'accertamento)

L'accettazione della proposta di adeguamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.

È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.

È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito IVA risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto di Programmazione fiscale, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale)

Sono esclusi dal "mini-condono" i soggetti:

- per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta 2003 e 2004;
- che non erano in attività in uno dei periodi di imposta 2003 e 2004;
- che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta;
- che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta;
- che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta 2003 e 2004;

- nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto della Programmazione Fiscale, per i periodi di imposta 2003 e 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (vedi supra)

I nodi da sciogliere

E' tutta quindi da giocare la partita che vede contrapposti i 4 punti percentuali di sconto fiscale sugli extra profitti concessi al contribuente con il legame a doppio filo con gli studi di settore, le poche armi a disposizione del contribuente per la propria difesa, la mancata inibizione dei poteri di accesso dell'amministrazione finanziaria che non sterilizza l'ordinaria attività di accertamento.

GENNAIO 2006

A CURA DOTT. MASSIMO TONCI

WWW.STUDIOTONCI.IT

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

